

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

VERNACCHIA	DOMENICO	Presidente
PUOPOLO	LIBERATO	
RAFFONE	TOBIA GERARDO	Relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°245/03 DEL 13/11/2003 - DEPOSITATA IL 26/04/2004
- sul ricorso n. 794/03 RGR depositato il 24/04/2003

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.RE003TA00177 IRPEG 1998 IRAP

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

SOC. ITALIANA LATTIERA CERVARO SRL

VIA NAZIONALE SNC 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Svolgimento del processo

L'Ufficio di Ariano Irpino dell'Agenzia delle Entrate notificò alla società Italiana Lattiera Cervaro s.r.l. l'avviso di accertamento impugnato con cui accertava ai fini Irpeg il reddito di lire 194.791.000 ed il valore della produzione ai fini Irap di lire 234.668.000.

La società contribuente nei modi e termini di legge ha impugnato detto provvedimento impositivo.

Con il ricorso si contesta:

1. le presunzioni espresse nell'accertamento sono prive del carattere della gravità, precisione e concordanza, ex art. 2729 c.c.;

2. la ricostruzione per presunzioni non è ammessa in presenza di contabilità regolarmente tenuta;

3. l'accertamento è basato su una arbitraria ricostruzione del volume di affari e delle percentuali di ricarico

4. nel merito. consulenza tecnica di parte, per altro confortata dalle percentuali di resa già adottate del medesimo ufficio per la medesima azienda per l'anno 1984, ricostruisce la realtà economica aziendale che sostanzialmente conferma il dichiarato.

Si chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell'amministrazione finanziaria alle spese di giudizio. Con la costituzione l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto dal contribuente e, comunque per difetto di procura.

Nel merito contesta ogni ex adverso, evidenzia la legittimità del proprio operato uniformato alle disposizioni legislative e per la ricostruzione dei ricavi conferma di aver ritenuto applicabili le percentuali indicate nella metodologia di accertamento, ovvero nel Manuale di Tecnologia Casaria di G. Rossi - Ed. agricole 1998. Conclude per il rigetto del ricorso, vittoria per le spese.

Motivi della decisione

Va respinta la pregiudiziale di inammissibilità.

La firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso, come nell'atto in esame, ai fini dell'autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso (in questi termini Cass. Civ., sez. Lavoro, 14.05.2003 n. 2485).

Il ricorso va accolto.

In diritto

Il Collegio rileva che gli elementi posti a base della rettifica impugnata, propri della scienza probabilistica, quale la percentuale di resa applicata al latte destinato alla trasformazione, trattandosi di criteri generici, non sono idonei a giustificare la rettifica stessa.

Essi non integrano un fatto noto e certo, sul quale poggiare in termini di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) il convincimento del verificarsi del fatto ignoto (entità dei ricavi), e, quindi, non possono da soli configurare prova per presunzioni, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari (Cass. 19.5.2000 n. 6499; 29.11.2000 n. 15310; 2.9.1995 n. 9265; 17.12.1994 n. 10856).

Nel merito

Le percentuali adottate nella procedura in esame non integrano un fatto noto e certo: il resistente Ufficio non giustifica l'applicazione di percentuali diverse per la medesima azienda, finalizzate al il medesimo scopo ancorché riferite ad anno diverso da quello in esame.

Va osservato che l'impugnato accertamento poggia sull'applicazione degli studi di settore, che, se pur provenienti dal Manuale di Tecnologia Casearia sono propri, come detto, della scienza probabilistica.

In quanto tali, non presentano la caratteristica della certezza, non soddisfano i requisiti previsti dall'art 54 citato D.P.R., trattandosi di criteri vaghi e generici perché non correlati alla specifica realtà aziendale, sono inadeguati a giustificare, appunto, la rettifica (Cass., sez. I 6.5.1995, n. 4976; 17.4.1996 n. 3603).

Al ricorso è allegata relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal dr. in chimica industriale Giuseppe Marchionni, che pone in risalto che il procedimento caseario, in termini di resa, della ditta in esame dà risultati diversi da quelli accertati dall'Ufficio.

Viene qua in rilievo il principio d'acquisizione probatoria nel processo tributario delle consulenze di parte: il materiale introdotto dalle parti in giudizio può liberamente essere utilizzato e valutato dal giudice, quale che sia la parte che ha introdotto in giudizio

Trattasi, dunque, di circostanze e, perché no, fatti indizianti dai quali si può dimostrare le incongruenze dell'accertamento e ne indeboliscono la capacità probatoria della ricostruzione indiretta, in via matematico - statistica, del volume d'affare e dei ricavi.

Ricorrono giusti motivi per ritenere compensate le spese del presente giudizio.

La Commissione

P.Q.M.

La sezione prima della Commissione Tributaria di Avellino definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Scrima Michele nella qualità di amministratore della società SILC s.r.l. avverso avviso di accertamento n. RE003TA00177 per Irpeg ed Irap anno 1998 accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, compensa le spese.

Avellino, 13 novembre 2003

Il relatore estensore

Il presidente